Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Martedì, 16 gennaio — Numero 12

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1758, che conserva in L. 20 per ettolitro l'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino, nei riguardi della produzione 1923-924.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti l'art. 9 della legge 27 febbraio 1921, n. 145, e il R. decreto-legge 20 agosto 1921, n. 1131;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino nei riguardi della produzione 1923-924, è conservata in L. 20 per ettolitro.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TANGORRA

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento del R. esercito.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 20 aprile 1920, n. 453, e 3 giugno 1920, n. 710, relativi alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici col loro collocamento in posizione ausiliaria speciale;

Visto il R decreto-legge 31 dicembre 1922, n. 1680, concernente la riforma ed unificazione dei corpi armati di polizia;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto 20 aprile 1920, n. 451, con le successive modificazioni, ed è abrogato altresì ogni altra disposizione incompatibile col presente decreto.

Art. 2.

La suddivisione delle varie unità in minori riparti ed il numero dei riparti stessi, degli istituti, stabilimenti ed enti vari non specificatamente indicati nel presente decreto saranno stabiliti d'ordine Nostro, con disposizioni del Ministro della guerra.

Art. 3.

Con successivo Nostro decreto, su proposta del Ministro della guerra, sentito il Consiglio dei ministri, sarà stabilita la nuova circoscrizione militare territoriale.

CAPO I.
Generalità.

Art. 4

L'esercito permanente è ordinato in 10 corpi d'armata territoriali, suddivisi in 30 divisioni territoriali, e comprende i seguenti elementi:

a) Stato maggiore generale;
b) Arma dei carabinieri Reali;
c) id. di fanteria;
d) id. di cavalleria;
e) id. di artiglieria;
f) Arma del genio;
g) id. aeronautica;
h) Distretti militari;
i) Corpo sanitario militare;
l) id. di commissariato militare;
m) id. di amministrazione militare;
n) id. veterinario militare;
o) Servizio trasporti militari;
p) Scuole, corsi, istituti e stabilimenti vari;
q) Personale della giustizia militare;
r) Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari;
s) Reparti di correzione e stabilimenti militari di pena;
t) Regio corpo di truppe coloniali (1).

Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi contemplati dal presente decreto e che sono permanentemente mantenuti in servizio, vengono costituite all'atto della mobilitazione, ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzione o per speciali necessità, unità delle diverse armi, corpi e servizi. Tali unità vengono formate ricorrendo anche a personale richiamato dal congedo. Il numero e la costituzione di dette unità sono stabiliti per decreto Reale.

Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche riparti dei corpi armati dello Stato non facenti parte del R. esercito.

Sono inoltre costituiti i seguenti alti consessi militari:

a) la commissione suprema mista di difesa;
b) il consiglio dell'esercito.

La composizione e le attribuzioni di tali consessi sono stabilite con provvedimento a parte.

Art. 5.

I militari del R. esercito comprendono:

a) Ufficiali;
b) Sottufficiali;
c) Truppa.

A) Ufficiali.

La gerarchia nei gradi di ufficiale è la seguente:

Ufficiali generali.

Generale d'esercito;
Generale d'armata;
Generale di corpo d'armata;
Generale di divisione, generale medico capo;
Generale di brigata, generale medico, generale commissario.

I gradi di generale d'esercito e generale d'armata possono essere conferiti esclusivamente in guerra.

I generali di brigata (generali medici, generale commissario), i generali di divisione (generale medico capo), e i generali di corpo d'armata, nelle precedenze tra le varie cariche e dignità avranno il posto già stabilito rispettivamente per i maggiori generali, per i tenenti generali e per i tenenti generali comandanti titolari di corpo d'armata.

Ufficiali superiori.

Colonnello, tenente colonnello, maggiore.

(1) Alla spesa relativa provvede il Ministero delle colonie.

Ufficiali inferiori.

Capitano; ufficiali subalterni: tenente, sottotenente, maestro direttore di banda.

Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo d'amministrazione militare, del corpo veterinario militare, della giustizia militare, hanno grado effettivo con diritti ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'esercito e ne portano i distintivi. Però essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi farne le veci.

B) Sottufficiali.

La gerarchia nei gradi di sottufficiale è la seguente:

Maresciallo (maggiore, capo, ordinario); maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario);

Sergente maggiore; brigadiere dei carabinieri Reali;

Sergente; vice-brigadiere dei carabinieri Reali.

C) Truppa.

La gerarchia nei gradi di truppa è la seguente:

caporal maggiore; appuntato dei carabinieri Reali;

Caporale; carabiniere;

Appuntato, soldato, allievo carabiniere.

CAPO II.

Comandi, reparti e servizi

—

Stato maggiore generale del Regio esercito.

Art. 6.

Fanno parte dello stato maggiore generale del R. esercito:

a) l'ispettore generale del R. esercito e gli altri ufficiali generali chiamati a far parte del Consiglio dell'esercito, non aventi cariche contemplate nei seguenti numeri;

b) quattro generali comandanti designati di armata;

c) il 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re;

d) i 10 comandanti di corpo d'armata territoriale;

e) il presidente del tribunale supremo di guerra e marina;

f) il comandante generale dell'arma dei CC. RR.;

g) il capo dello stato maggiore centrale;

h) i 30 comandanti di divisione territoriale;

i) il comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR.;

l) i generali a disposizione per le varie armi;

m) tutti gli altri ufficiali generali d'arma combattente (aiutante di campo generale di S. M. il Re, comandanti di gruppo di legioni dei CC. RR., comandante di gruppo scuole e legioni allievi CC. RR., comandanti di brigata, capi reparto dello stato maggiore centrale, comandanti di artiglieria e comandanti del genio di corpo d'armata, addetti alle scuole, all'aeronautica, all'Istituto geografico militare, ecc. ecc.) comunque non compresi nelle lettere precedenti;

n) gli ufficiali generali del ruolo tecnico d'artiglieria;

o) gli ufficiali generali medici e il generale commissario.

Art. 7.

L'organico degli ufficiali generali è il seguente: (1)

Generali d'esercito, d'armata e di corpo d'armata	24
Generali di divisione	40
Generali di brigata	95
Generale medico capo	1
Generali medici	3
Generale commissario	1
Totale	164

(1) È compreso tra gli ufficiali generali l'ispettore generale della R. guardia di finanza quando appartiene al R. esercito.

NB. — Non sono compresi in questa tabella il Ministro della guerra e il sottosegretario di Stato (se generali), i generali di esercito non aventi carica effettiva nel R. esercito, il direttore generale d'artiglieria e genio, il direttore generale del personale ufficiali, il direttore generale dei servizi logistici, il direttore del servizio ippico (se generale), gli altri ufficiali generali addetti al Ministero della guerra, gli ufficiali generali addetti a servizi estranei all'esercito, gli ufficiali generali dell'aeronautica, nonchè quelli che fossero impiegati nelle mansioni di cui al comma *g*) dell'art. 66.

Quando un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di Ministro o di sottosegretario di Stato, mentre è completo l'organico degli ufficiali generali, potrà rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado e nella carica che gli possono competere.

Arma dei carabinieri Reali.

Art. 8.

L'arma dei carabinieri Reali comprende, oltre al ruolo specializzato dell'arma:

a) Il Comando generale dell'arma;

b) 7 Comandi di gruppo di legioni;

c) 1 Comando di gruppo scuole e legione allievi CC. RR.;

d) 1 Legione allievi carabinieri Reali;

e) 21 Legioni territoriali;

f) 1 Scuola allievi ufficiali CC. RR.;

g) 1 Scuola allievi sottufficiali CC. RR.;

h) 12 Battaglioni mobili CC. RR.;

i) 2 Squadroni CC. RR.

Art. 9.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori dei carabinieri Reali è il seguente (2):

Colonnelli	26
Tenenti colonnelli	75
Maggiori	109
Capitani	376
Tenenti e sottotenenti	804
Maestro direttore di banda	1
Totale	1391

(2) Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al personale del ruolo specializzato dell'arma, e gli ufficiali addetti al servizio degli arsenali marittimi, quelli che sono portati sul quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli che sono addetti a servizi vari estranei all'esercito. Non sono altresì compresi 10 capitani, impiegati presso i comandi di corpo d'armata territoriale

Arma di fanteria.

Art. 10

L'arma di fanteria comprende:

a) 1 Comando di brigata granatieri;

b) 51 Comandi di brigata di fanteria di linea;

c) 3 Comandi di raggruppamento alpino;

d) 2 Reggimenti granatieri;

e) 102 Reggimenti fanteria di linea;

f) 12 Reggimenti bersaglieri, di cui 6 ciclisti;

g) 9 Reggimenti alpini;

h) 1 Riparto di carri armati.

Ciascun reggimento si compone di 1 Comando, 1 deposito e un numero vario di battaglioni.

I reggimenti alpini comprendono in totale 27 battaglioni.

Il riparto carri armati si compone di 1 Comando, 1 deposito e unità di carri armati.

Art. 11.

L'organico degli ufficiali superiori e inferiori di fanteria è il seguente: (1)

	Assegnati a Comandi, Corpi riparti dell'arma	Assegnati a Comandi di grandi unità distretti, scuole e stabilimenti	Totale generale
Colonnelli	127	79	206
Tenenti colonnelli	214	152	366
Maggiori	480	72	552
Capitani	1607	495	2102
Tenenti e sottotenenti (2) . .	3370	480	3850
Maestri direttori di banda . .	10	—	10
	—	—	—
	Totale 5808	Totale 1278	Tot. g. 7086

Arma di cavalleria.

Art. 12.

L'arma di cavalleria comprende:

a) 3 comandi di brigata di cavalleria;

b) 12 reggimenti di cavalleria;

c) 4 squadroni palafrenieri.

Ogni reggimento di cavalleria si compone di 1 comando, 2 o 3 gruppi di squadroni (in totale da 4 a 6 squadroni ordinari e pesanti) e 1 deposito.

Esistono inoltre 3 depositi speciali di cavalleria del Lazio, della Sicilia e della Sardegna.

Art. 13.

L'organico degli ufficiali superiori e inferiori di cavalleria è il seguente: (1)

	Assegnati a Comandi, Corpi riparti dell'arma	Assegnati a Comandi di grandi unità distretti, scuole e stabilimenti	Totale generale
Colonnelli	16	2	18
Tenenti colonnelli	18	16	34
Maggiori	35	13	48
Capitani	133	47	180
Tenenti e sottotenenti	270	48	318
	—	—	—
Totale	472 Totale	126 Tot. g.	598

Arma di artiglieria.

Art. 14.

L'arma di artiglieria comprende:

I. L'arma e il servizio territoriale d'artiglieria;

II. Il servizio tecnico d'artiglieria.

Costituiscono l'arma e il servizio territoriale d'artiglieria:

a) 10 Comandi di artiglieria di corpo d'armata;

b) 27 Reggimenti di artiglieria da campagna;

c) 14 reggimenti di artiglieria pesante campale;

d) 1 Reggimento di artiglieria a cavallo;

e) 3 Reggimenti di artiglieria da montagna;

f) 10 reggimenti di artiglieria pesante e da costa;

g) 10 gruppi controaerei e una scuola controaerei;

h) 1 Reparto palafrenieri;

l) 10 Direzioni di artiglieria con sezioni staccate il cui numero è stabilito per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.

Costituiscono il servizio tecnico d'artiglieria:

a) 1 Direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria;

b) 1 Direzione delle esperienze d'artiglieria, con sezione staccata e ufficio tavole di tiro;

c) Stabilimenti d'artiglieria il cui numero e la cui specie saranno stabiliti per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.

I reggimenti di artiglieria comprendono 1 comando, da 3 a 5 gruppi, e 1 deposito.

Art. 15.

L'organico degli ufficiali superiori e inferiori di artiglieria è il seguente:

Per l'arma e il servizio territoriale d'artiglieria (ruolo combattente) (1):

	Assegnati a Comandi, Corpi riparti dell'arma	Assegnati a Comandi di grandi unità distretti, scuole e stabilimenti	Totale generale
Colonnelli	68	43	111
Tenenti colonnelli	155	11	166
Maggiori	253	14	267
Capitani	955	81	1036
Tenenti e sottotenenti (2) . .	1649	157	1806
	—	—	—
Totale	3080 Totale	306 Tot. g.	3386

Per il reparto palafrenieri:

1 capitano;

5 subalterni (2).

—

Totale 6

Per il servizio tecnico d'artiglieria (ruolo tecnico):

14 direttori di stabilimenti e capi servizio (colonnelli e tenenti colonnelli);

14 vice direttori, capi ufficio e capi sezione (tenenti colonnelli e maggiori);

60 addetti (capitani e tenenti).

—

Totale 88

Inoltre alla direzione superiore delle costruzioni e negli stabilimenti d'artiglieria sono comandati ufficiali delle varie armi e corpi, per il disimpegno di mansioni tecniche (osservatori industriali, ecc.) e per il disimpegno di servizi ausiliari al servizio tecnico. Tali ufficiali sono:

12 tenenti colonnelli e maggiori;

55 ufficiali inferiori.

—

Totale 67

Detti ufficiali sono compresi nei quadri dell'arma e corpo rispettivo.

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori quadro (art. 66).

(2) Fino alla concorrenza di 1/4 potranno essere di complemento.

---

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori quadro (art. 66).

(2) Fino alla concorrenza di 1/4 potranno essere di complemento.

Arma del genio.

Art. 16.

L'arma del genio comprende:

a) 1 Direzione superiore delle costruzioni del genio;
b) 10 Comandi del genio di corpo d'armata;
c) 10 Raggruppamenti genio di corpo d'armata;
d) 1 Reggimento radiotelegrafisti;
e) 1 Reggimento pontieri e lagunari;
f) 1 Reggimento ferrovieri;
g) 10 Direzioni del genio, con sottodirezioni il cui numero è stabilito per decreto Reale, in relazione alle esigenze del servizio;
h) 1 Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;
i) 1 Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare;
l) 1 Officina di costruzioni del genio militare.

I raggruppamenti genio di corpo d'armata sono formati da 1 comando, 1 battaglione zappatori-minatori, 1 battaglione telegrafisti ed 1 deposito.

Il reggimento radiotelegrafisti è costituito da 1 comando, 5 battaglioni ed 1 deposito.

Il reggimento pontieri-lagunari è costituito da 1 comando, 3 battaglioni pontieri, 1 battaglione lagunari ed 1 deposito.

Il reggimento ferrovieri è costituito da 1 comando, 2 battaglioni, 1 gruppo d'esercizio ed 1 deposito.

Art. 17.

L'organico degli ufficiali superiori e inferiori del genio è il seguente: (1)

	Assegnati a Comandi, Corpi riparti dell'arma	Assegnati a Comandi di grandi unità distretti, scuole e stabilimenti	Totale generale
Colonnelli	27	6	33
Tenenti colonnelli	33	11	44
Maggiori	50	16	66
Capitani	279	13	292
Tenenti e sottotenenti (2)	372	115	487
Totale	761	Totale 161	Tot. gen. 922

Arma aeronautica.

Art. 18.

Al riordinamento dell'arma aeronautica sarà provveduto con provvedimento a parte.

Distretti militari.

Art. 19.

I distretti militari sono 106.

Ad essi sono assegnati ufficiali delle varie armi numericamente indicati nella seguente tabella:

106 Colonnelli;
106 Tenenti colonnelli;
318 Capitani;
424 Subalterni

Totale 954

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori quadro (art. 66).

(2) Fino alla concorrenza di 1/4 potranno essere di complemento.

I suddetti ufficiali sono compresi nelle tabelle indicanti gli organici delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, di cui agli articoli 11, 13, 15 e 17.

Ai distretti sono assegnati inoltre i seguenti ufficiali del corpo d'amministrazione:

53 Tenenti colonnelli o maggiori;
106 Capitani;
159 Subalterni.

Totale 318

ed i seguenti ufficiali medici:

53 capitani;
53 subalterni.

Totale 106.

Tali ufficiali sono compresi nelle tabelle di cui agli articoli 21 e 25.

Corpo sanitario militare.

Art. 20.

Il Corpo sanitario militare consta di:

a) ufficiali medici e ufficiali chimici-farmacisti;
b) 10 direzioni di sanità militare;
c) 10 compagnie di sanità;
d) 1 Istituto chimico-farmaceutico militare;
e) ospedali militari principali e secondari ed infermerie presidiarie.

Il numero degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie è stabilito per decreto Reale.

Art. [illegible]

L'organico degli ufficiali superiori e inferiori del Corpo sanitario militare è il seguente:

Ufficiali medici (1).

21 Colonnelli;
80 Tenenti colonnelli;
153 Maggiori;
402 Capitani;
300 Subalterni (2).

Totale 956

Ufficiali chimici-farmacisti (3).

4 Tenenti colonnelli;
30 Maggiori;
45 Capitani;
52 Subalterni (4).

Totale 131

Corpo di commissariato militare.

Art. 22.

Il Corpo di commissariato militare comprende:

a) Ufficiali commissari;

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli addetti al Ministero della guerra ed a servizi estranei all'esercito.

(2) In parte possono essere di complemento.

(3) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, il colonnello a disposizione della Direzione centrale del servizio sanitario militare e gli ufficiali addetti a servizi estranei all'esercito.

(4) In parte possono essere di complemento.

b) Ufficiali di sussistenza;
c) 10 Direzioni di commissariato con sezioni staccate;
d) 10 Compagnie di sussistenza;
e) Stabilimenti di commissariato.

Le sezioni staccate e gli stabilimenti di Commissariato sono stabiliti per decreto Reale, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 23.

L'organico degli ufficiali superiori e inferiori del corpo di commissariato è il seguente (5):

Ufficiali commissari.

10 Colonnelli;
20 Tenenti colonnelli;
40 Maggiori;
70 Capitani;
99 Subalterni. (6).

Totale 239

Ufficiali di sussistenza

3 Tenenti colonnelli;
7 Maggiori;
67 Capitani;
98 Subalterni (1).

Totale 175

Corpo di amministrazione militare.

Art. 24.

Il corpo di amministrazione militare è formato dagli ufficiali di amministrazione.

Art 25.

L'organico degli ufficiali del corpo di amministrazione è il seguente (2):

6 Colonnelli (3);
43 Tenenti colonnelli (3);
88 Maggiori;
456 Capitani (4);
531 Subalterni (5).

Totale 1124

Corpo veterinario militare.

Art. 26.

Il corpo veterinario militare è formato dagli ufficiali veterinari.

(5) Non sono compresi gli ufficiali portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli addetti al Ministero della guerra e ad uffici estranei all'esercito.

(6) Non compresi i subalterni di complemento.

(1) In parte potranno essere di complemento.

(2) Non sono compresi gli ufficiali portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli addetti al Minis'ero della guerra o ad uffici estranei all'esercito.

(3) Più 5 che possono essere richiamati dal congedo.

(4) Più 20 che possono essere richiamati dal congedo.

(5) In parte potranno essere di complemento.

Art. 27.

L'organico degli ufficiali del corpo veterinario militare è il seguente: (6)

13 tenenti colonnelli;
25 maggiori;
61 capitani;
71 subalterni (7).

Totale 170

Servizio trasporti militari.

Art. 28.

Il servizio trasporti militari comprende:
a) 10 Raggruppamenti trasporti;
b) 1 Officina di costruzioni automobiliste (*).

Ogni raggruppamento trasporti comprende: 1 comando, 1 deposito, 1 gruppo automobilistico e 1 gruppo treno.

Art. 29.

L'organico degli ufficiali del servizio trasporti è il seguente: (1)

1 Colonnello;
14 Tenenti colonnelli;
18 Maggiori;
82 Capitani;
155 Tenenti e sottotenenti. (2)

Totale 270

Detti ufficiali appartengono alle varie armi e corpi e sono collocati fuori quadro nelle armi e corpi rispettivi.

CAPO III.

Scuole, corsi, stabilimenti e reparti vari

Scuole militari.

Art. 30.

Le scuole militari del Regno comprendono:
1° Collegi militari:
Mirano a preparare i giovani alla ammissione alle scuole di reclutamento.
2° Scuole di reclutamento:
comprendono:
a) Scuole allievi ufficiali di complemento;
b) Scuole allievi sottufficiali;
c) Scuole per il reclutamento di ufficiali in servizio attivo permanente dagli ufficiali di complemento e dai sottufficiali.
3° scuole centrali:
Sono istituite perchè i quadri si addestrino nell'impiego delle minori unità e nell'esercizio della cooperazione tattica.

(6) Non sono compresi gli ufficiali portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, il colonnello capo del servizio veterinario e gli altri ufficiali addetti al Ministero della guerra, nonchè quelli addetti a servizi estranei all'esercito.

(7) In parte potranno essere di complemento.

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali del servizio trasporti portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli addetti al Ministero della guerra ed a servizi estranei all'esercito.

(2) In parte potranno essere di complemento.

(*) Ove necessario, il Ministero potrà comprendere detta officina tra gli stabilimenti d'artiglieria.

4° Istituti superiori di coltura militare:
Sono istituiti allo scopo di favorire l'elevamento della coltura professionale degli ufficiali di determinati gradi.
5° Scuola centrale di educazione fisica:
È istituita per formare istruttori di educazione fisica.
Il numero, la denominazione e l'ordinamento delle varie scuole saranno stabiliti per decreto Reale.
All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti delle scuole medie e superiori governative (1).

Art. 31.

Alle scuole militari sono temporaneamente comandati ufficiali delle varie armi, numericamente indicati dalla seguente tabella:

33 Colonnelli;
47 Tenenti colonnelli;
71 Maggiori;
213 Capitani;
342 Subalterni.

Totale 706

I suddetti ufficiali sono compresi nelle tabelle delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, di cui agli articoli 11, 13, 15 e 17. Nella suddetta tabella sono compresi altresì 40 ufficiali in servizio di S. M. computati all'art. 66, comma *a*).

Corsi militari.

Art. 32.

Mirano a perfezionare gli ufficiali delle varie armi e corpi, o a specializzarli in materie tecniche.

Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Art. 33.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari attende all'amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'amministrazione della guerra che non hanno consiglio di amministrazione proprio.
Il personale di questo ufficio è fornito dal corpo di amministrazione e contemplato dalla tabella di cui all'art. 25.

(1) Nulla è variato nella posizione degli attuali professori civili di ruolo del Ministero della guerra e di quelli, di cui all'art. 44 della legge 16 luglio 1914, n. . . ., che possano eventualmente essere ammessi nei ruoli stessi.

Istituto geografico militare.

Art. 34.

L'organico del personale militare dell'Istituto geografico è il seguente:

1 Colonnello in servizio di S. M. vice-direttore;
5 Capitani (di cui 2 in servizio di S. M.);
1 Tenente colonnello o maggiore d'amministrazione;
1 Capitano d'amministrazione;
2 Subalterni d'amministrazione.

Totale 10

Il personale stesso è compreso in quello indicato negli articoli 25 e 66.

Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari.

Art. 35.

Per la giustizia militare si hanno, in tempo di pace, un tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari, il cui numero verrà stabilito per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.
Con decreto a parte sarà provveduto al riordinamento del personale della giustizia militare.

Deposito di allevamento cavalli.

Art. 36.

Ogni deposito di allevamento cavalli si compone di una direzione militare e di personale inferiore civile.
Ai depositi di allevamento cavalli sono addetti squadroni di rimonta.
Il numero dei depositi di allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta saranno stabiliti per decreto Reale.

Art. 37.

Ai depositi di allevamento cavalli sono comandati ufficiali delle armi di cavalleria e artiglieria numericamente indicati dalla seguente tabella:

3 Colonnelli;
6 Tenenti colonnelli o maggiori;
9 Capitani;
15 Subalterni.

Totale 33

Detti ufficiali sono collocati fuori quadro nelle armi rispettive.

Riparti di correzione e Stabilimenti militari di pena.

Art. 38.

I riparti di correzione e gli Stabilimenti militari di pena comprendono:

a) 1 Comando;
b) 1 Battaglione di correzione:
c) - Carceri militari preventive;
d) 2 Reclusori militari principali e reclusori militari succursali;
e) 1 Carcere militare centrale e carceri sussidiarie.

Il numero delle carceri sussidiarie e dei reclusori succursali, nonchè quello delle carceri preventive è determinato per decreto Reale.

Art. 39.

Gli ufficiali organicamente assegnati ai riparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena sono determinati dalla seguente tabella:

1 Colonnello;
2 Tenenti colonnelli;
9 Maggiori;
53 Capitani;
97 Tenenti e sottotenenti.

Totale 162 (1)

Detti ufficiali sono collocati fuori quadro nelle rispettive armi. Essi potranno essere ridotti per decreto Reale, in relazione alla riduzione degli stabilimenti di cui all'art. 38.

CAPO IV.

Circoscrizione militare territoriale

Art. 40.

Hanno giurisdizione territoriale i comandi di corpo d'armata i comandi di divisione, le direzioni di artiglieria, le direzioni del

(1) In parte possono essere richiamati dal congedo.

genio, i distretti militari, le direzioni di sanità e di commissariato ed i tribunali militari.

CAPO V.

Delegazioni trasporti militari

Art. 41.

Il Ministero della guerra destina ufficiali superiori quali capi delle delegazioni trasporti militari. Le attribuzioni e il numero di queste delegazioni sono stabiliti per decreto Reale previo accordo fra i Ministeri della guerra e dei lavori pubblici.

Alle delegazioni predette sono inoltre comandati ufficiali delle varie armi, collocati fuori quadro nella rispettiva arma (art. 66).

CAPO VI.

Personali vari dipendenti dall'Amministrazione della guerra

Art. 42.

Ai servizi accessori del R. esercito provvedono i seguenti personali:

a) Personale tecnico-civile dell'istituto geografico militare;
b) Personale tecnico-civile d'artiglieria;
c) Personale tecnico-civile per il servizio chimico militare;
d) Personale tecnico-civile del genio;
e) Personale tecnico-civile d'aeronautica;
f) Maestri civili di educazione fisica;
g) Ragionieri geometri del genio;
h) Ragionieri d'artiglieria;
i) Ragionieri d'aeronautica;
l) Capi tecnici d'artiglieria e del genio;
m) Disegnatori tecnici d'artiglieria e del genio;
n) Assistenti del genio militare;
o) Archivisti e applicati delle amministrazioni militari dipendenti;
p) Ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
q) Personale tecnico-civile dei depositi di allevamento cavalli.

Questi vari personali seguono altrettante carriere distinte.

Coloro che fra i suddetti impiegati che coprono uffici estranei all'amministrazione militare non sono compresi nelle tabelle del presente decreto.

Personale tecnico civile dell'Istituto geografico militare.

Art. 43.

Il personale tecnico civile dell'Istituto geografico militare comprende:

a) geodeti capi, ingegneri geografi principali e ingegneri geografi;
b) topografi capi, primi topografi e topografi;
c) disegnatori tecnici capi e disegnatori tecnici

Art. 44.

Il numero di detto personale è determinato dalla seguente tabella:

1 geodeta capo;
2 ingegneri geografi principali;
3 ingegneri geografi;

Totale 6.

17 topografi capi;
25 primi topografi;
35 topografi;

Totale 77.

10 disegnatori tecnici capi;
30 disegnatori tecnici;

Totale 40.

Personale tecnico-civile d'artiglieria.

Art. 45.

Il personale tecnico-civile d'artiglieria comprende dottori in chimica e fisica addetti all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria e agli stabilimenti d'artiglieria.

Art. 46.

Il numero del predetto personale è il seguente:

Specialisti tecnici capi . . . 1
Specialisti tecnici 9

Totale 10

Personale tecnico-civile per il servizio chimico militare.

Art. 47.

Il personale tecnico-civile addetto al servizio chimico-militare comprende dottori in fisica e chimica. Il loro numero sarà stabilito per decreto Reale.

Personale tecnico-civile del genio.

Art. 48.

Il personale tecnico-civile del genio comprende: il direttore tecnico dell'istituto militare di radiotelegrafia ed elettro-tecnica; ingegneri elettricisti o professori di fisica addetti all'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio; dottori in chimica del genio.

Art. 49.

Il numero del predetto personale è determinato dalla seguente tabella:

1 Direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica;
2 Ingegneri elettricisti o professori di fisica;
2 Dottori in chimica.

Totale 5

Personale tecnico civile d'aeronautica.

Art. 50.

Il personale tecnico-civile d'aeronautica sarà determinato con successivo decreto.

Maestri civili di educazione fisica.

Art. 51.

All'insegnamento della educazione fisica si provvede con maestri civili di educazione fisica, di ruolo. Al posto dei maestri civili di educazione fisica possono essere destinati, verificandosi le relative mancanze, sottufficiali forniti dei titoli di abilitazione per detto insegnamento.

Art. 52.

Il numero dei predetti maestri di educazione fisica è di 50 (1)

Ragionieri geometri del genio.

Art. 53.

I ragionieri geometri del genio si distinguono in:

a) Ragioniere geometra superiore;

(1) Il numero dei predetti maestri potrà essere variato in relazione alle esigenze del servizio con legge di bilancio.

b) Ragionieri geometri capi;
c) Primi ragionieri geometri;
d) Ragionieri geometri.

Art 54

Il numero dei predetti ragionieri è determinato dalla seguente tabella (1):

1 Ragioniere geometra superiore;
27 Ragionieri geometri capi;
46 Primi ragionieri geometri;
110 Ragionieri geometri.

Totale 184

Ragionieri di artiglieria.

Art. 55.

I ragionieri di artiglieria si distinguono in:
a) Ragioniere di artiglieria superiore;
b) Ragionieri di artiglieria capi;
c) Primi ragionieri di artiglieria;
d) Ragionieri di artiglieria.

Art. 56.

Il numero dei ragionieri di artiglieria è determinato dalla seguente tabella (2):

1 Ragioniere di artiglieria superiore;
22 Ragionieri di artiglieria capi;
44 Primi ragionieri di artiglieria;
92 Ragionieri di artiglieria

Totale 159

Ragionieri d'aeronautica.

Art. 57.

I ragionieri di aeronautica saranno stabiliti con successivo decreto

Capi tecnici di artiglieria e del genio.

Art. 58.

I capi tecnici di artiglieria e del genio si distinguono in:
a) Capi tecnici capi officina;
b) Primi capi tecnici;
c) Capi tecnici

Art. 59.

Il numero dei predetti capi tecnici è determinato dalla seguente tabella (3):

10 Capi tecnici capi officina;
30 Primi capi tecnici;
77 Capi tecnici.

Totale 117

(1) Non sono compresi i ragionieri geometri del genio che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli fuori ruolo e quelli a disposizione del Ministero della marina e delle colonie.

(2) Sono compresi un ragioniere capo e 12 ragionieri, addetti all'officina di costruzioni automobilistica (1 capo e 2 ragionieri) e ai gruppi automobilistici (1 per gruppo).

Non sono compresi i ragionieri di artiglieria che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori ruolo.

(3) Non sono compresi i capi tecnici di artiglieria e del genio che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli fuori ruolo e quelli a disposizione del Ministero della marina.

Disegnatori tecnici di artiglieria e del genio.

Art. 60.

I disegnatori tecnici di artiglieria e del genio si distinguono in:
a) Disegnatori tecnici capi;
b) Disegnatori tecnici.

Art. 61.

Il numero dei suddetti disegnatori tecnici è determinato dalla seguente tabella (1):

36 Disegnatori tecnici capi;
75 Disegnatori.

Totale 111

Assistenti del genio militare.

Art. 62.

Gli assistenti del genio militare comprendono (2):

80 Primi assistenti del genio militare;
120 Assistenti del genio militare.

Totale 200

Personale delle amministrazioni militari dipendenti.

Art. 63.

Il personale d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti di cui alle lettere *o), p)*, dell'art. 42 è suddiviso nelle seguenti categorie e gradi:

a) Archivisti delle amministrazioni militari dipendenti, applicati delle amministrazioni militari dipendenti;

b) Primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari, ufficiali d'ordine dei magazzini militari

Art. 64

Il numero complessivo di ciascuna categoria di detti personali e la ripartizione per gradi sono determinati dalla seguente tabella (3):

683 Archivisti nelle amministrazioni militari dipendenti;
1024 Applicati delle amministrazioni militari dipendenti

Totale 1707

161 Primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
241 Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Totale 402

(1) Non sono compresi i disegnatori tecnici che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori ruolo.

(2) Non sono compresi gli assistenti del genio che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori ruolo

(3) Non sono compresi gli impiegati d'ordine delle due suddette categorie che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali o i posti occupati da sottufficiali in servizio sedentario.

Personale tecnico civile dei depositi di allevamento cavalli.

Art. 65.

Il personale tecnico civile dei depositi di allevamento cavalli è composto di 1 agente principale e 5 agenti.

Art. 66.

Oltre gli ufficiali di cui agli articoli 29 (servizio trasporti), 37 (depositi allevamento cavalli), 39 (riparti di correzione), sono collocati fuori quadro i seguenti:

a) Ufficiali delle varie armi comandati in servizio di S. M al Ministero della guerra, ai vari comandi, alle scuole, all'Istituto geografico militare, in missione all'estero e addetti militari all'estero, ecc.

Colonnelli	36
Ufficiali superiori e inferiori	426
Totale	462

N. B. — Sono esclusi gli ufficiali in servizio di stato maggiore a disposizione del Ministero delle colonie.

b) Ufficiali delle varie armi effettivi alle case militari di S. M. il Re e Principi Reali:

2 Colonnelli;
4 Tenenti colonnelli o maggiori;
3 Capitani.

Totale 9

Possono inoltre essere comandati alle predette case ufficiali delle varie armi e corpi secondo le necessità. Tali ufficiali sono collocati fuori quadro nelle armi e corpi rispettivi.

Il numero e il grado degli ufficiali effettivi alle case militari può essere variato con decreto Reale. Parte di tali ufficiali possono essere richiamati dal congedo.

c) Ufficiali delle varie armi assegnati all'Istituto geografico militare:

3 capitani;

d) Ufficiali delle varie armi o corpi per la precettazione quadrupedi, per le delegazioni trasporti, per gli uffici militari di stazione; ufficiali a disposizione e ufficiali con altri incarichi speciali affidati dal Ministero della guerra:

10 Colonnelli;
10 Tenenti colonnelli;
20 Maggiori;
70 Capitani;
90 Subalterni

Totale 200

N. B. — Sono esclusi gli ufficiali addetti ai depositi cavalli stalloni.

e) Ufficiali delle varie armi o corpi compresi nel quadro organico del Ministero della guerra;

f) Ufficiali eventualmente comandati al Ministero della guerra: quando occorrano, il loro numero sarà determinato volta per volta per decreto Reale;

g) Ufficiali temporaneamente comandati agli Enti residuati dalla guerra e ora in via di scioglimento, o a servizi temporanei derivanti dalla guerra stessa.

Il loro numero sarà determinato volta per volta per decreto Reale;

h) Ufficiali delle varie armi, corpi, servizi addetti a servizi estranei all'esercito.

Disposizioni esecutive e transitorie.

I.

Il grado di generale d'armata, sarà assunto dai generali ora in servizio attivo permanente che hanno tenuto il comando titolare di un'armata in guerra.

II

Il grado di generale di corpo d'armata sarà assunto dall'attuale 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re e dai tenenti generali in servizio attivo permanente che abbiano il comando di un corpo d'armata, o che siano stati comandanti titolari di un corpo d'armata in guerra.

III

Assumeranno il grado di generale di divisione i rimanenti tenenti generali ora in servizio attivo permanente che non rientrino nelle categorie specificate al precedente n. II, nonchè gli attuali maggiori generali in servizio attivo permanente ricoprenti le seguenti cariche:

— comandanti di divisione;
— comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR.;
— generale a disposizione per l'arma del genio;
— direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria;
— maggiori generali ora impiegati in cariche diverse dalle precedenti, che siano stati comandanti titolari di una divisione.

IV

Il grado di generale di brigata sarà assunto dai maggiori generali ora in servizio permanente non compresi nelle categorie di cui al precedente n. III e dagli attuali brigadieri generali in servizio attivo permanente.

V.

Il grado di generale medico capo sarà assunto dall'attuale maggiore generale medico in servizio attivo permanente. Gli attuali brigadieri generali medici in servizio attivo permanente assumeranno il grado di generali medici.

VI.

Il tenente generale commissario ora in servizio attivo permanente conserverà tale grado *ad personam*.

VII.

I limiti di età per la permanenza degli ufficiali generali in servizio attivo permanente, in relazione ai nuovi gradi, sono i seguenti:

Generale d'armata, anni 68.
Generale di corpo d'armata, id.
Generale di divisione direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria, id.
Generale medico capo, id.
Generale di divisione, anni 65.
Generale di brigata del ruolo tecnico d'artiglieria, id.
Generale medico, id.
Generale commissario, id.
Generale di brigata, anni 62.

Il limite di età di 68 anni resta in vigore anche per il tenente generale commissario.

VIII.

Le disposizioni del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, relativo agli assegni dei brigadieri generali, dei maggiori generali e dei tenenti generali saranno applicate rispettivamente ai gradi di generale di brigata (generale medico e generale commissario), generale di divisione (generale medico capo) e generale di Corpo d'armata.

Però nella applicazione del presente decreto ai generali ora in servizio attivo permanente, i nuovi gradi assunti non importeranno alcuna variazione negli assegni che loro competono in virtù del predetto decreto 27 ottobre 1923, n. 1427 e che saranno perciò loro conservati.

IX.

Per effetto dell'abolizione dei gradi di tenente generale, maggiore generale e brigadiere generale si osserveranno le seguenti norme per gli ufficiali generali ora appartenenti alle categorie in congedo:

a) Assumeranno il grado di generale di armata i tenenti generali che abbiano esercitato in guerra come titolari le cariche di capo di stato maggiore dell'esercito o di comandante di armata.

b) Assumeranno il grado di generale di corpo d'armata i tenenti generali che siano stati comandanti di un corpo d'armata sia in tempo di pace che in tempo di guerra od abbiano avuto, per ragione della carica rivestita, il rango di comandante di corpo d'armata;

c) Assumeranno il grado di generale di divisione i rimanenti tenenti generali ed i maggiori generali che siano stati comandanti titolari di una divisione o abbiano ricoperto una carica corrispondente;

d) I rimanenti maggiori generali ed i brigadieri generali assumeranno il grado di generali di brigata;

e) I tenenti generali medici conserveranno *ad personam* il grado attuale; i maggiori generali ed i brigadieri generali medici e commissari assumeranno il grado di generali medici o commissari.

X.

Con l'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dal presente decreto è data facoltà al Ministro della guerra, per provvedere alle imprescindibili necessità organiche che ne conseguono, di collocare d'autorità in posizione ausiliaria speciale — nei ruoli e gradi nei quali si verificano eccedenze rispetto alle nuove tabelle organiche — ufficiali di qualsiasi grado, anzianità ed età, senza il vincolo del preventivo accoglimento delle domande intese a ottenere il collocamento di tale posizione, sentito solo il parere delle commissioni di avanzamento da convocare in sede speciale agli effetti della presente disposizione. Avverso ai collocamenti in posizione ausiliaria speciale così disposti non è ammesso alcun gravame.

XI.

Con decreto a parte sarà provveduto alla sistemazione dell'attuale personale del corpo invalidi e veterani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1765, che estende alle località danneggiate dal terremoto del 6-7 settembre 1920 le norme contenute nel decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 54 per la cessione ai Comuni delle aree occupate e dei ricoveri su di esse costruiti in conseguenza del terremoto stesso.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto 23 settembre 1920, numero 1315, recante provvedimenti per le località danneggiate dal terremoto del 6-7 settembre 1920;

Visto l'art. 8 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705;

Riconosciuta l'opportunità di cedere ai Comuni i ricoveri costruiti dallo Stato in occasione di detto terremoto, nonchè le aree su cui detti ricoveri esistono;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per la cessione ai Comuni danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 delle aree e dei ricoveri su di esse costruiti si provvederà, in quanto applicabile, a norma del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 54.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — TADDEI — PARATORE — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 13, che estende al comune di Venezia con Murano l'applicazione dell'art. 10 del Regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 374, concernente dazi di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1210;

Visti i Regi decreti-legge 7 aprile 1921, n 374, 10 giugno 1921, n. 741, 19 novembre 1921, n. 1723, e 23 ottobre 1922, n. 1388;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze *interim* del tesoro, di concerto col Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il disposto dell'art. 10 del R. decreto 7 aprile 1921 n. 374, è applicabile anche al comune di Venezia con Murano.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 20, che reca disposizioni relative all'alto Comando e al Consiglio dell'esercito.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 12;

In virtù dei pieni poteri conferiti con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli della marina e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DEL CONSIGLIO DELL'ESERCITO.

Art. 1.

Il Consiglio dell'esercito si compone:

a) dell'ispettore generale del R. esercito (generale d'esercito, d'armata o di corpo d'armata), presidente;

b) dei 4 generali comandanti designati d'armata;

c) di 3 altri generali d'esercito, d'armata o di corpo d'armata;

d) del capo di Stato maggiore centrale.

Uno dei generali di cui alle categorie *b*) e *c*) ha la carica di vice-presidente del Consiglio;

L'ispettore generale del R. esercito è nominato per decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri. Gli ufficiali generali di cui alla lettera *c*) e il vice-presidente sono nominati per decreto Reale alla fine di ogni anno e durano in carica per l'anno successivo. Essi possono essere riconfermati.

I comandanti designati d'armata e il capo dello Stato maggiore centrale fanno di diritto parte del Consiglio.

Al Consiglio stesso è addetto un ufficio di segreteria, la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro della guerra.

Art. 2.

Il Consiglio dell'esercito deve essere chiamato a dar parere sulle più importanti questioni relative all'ordinamento, reclutamento, addestramento, armamento ed equipaggiamento dell'esercito, alla sua mobilitazione e radunata in caso di guerra, all'avanzamento e stato degli ufficiali e dei sottufficiali, alla sistemazione difensiva del territorio, ed in genere sui più importanti argomenti interessanti l'organizzazione della difesa nazionale.

Art. 3.

Ogni qualvolta debbasi trattare questioni attinenti alla difesa delle coste e al riordinamento della preparazione e dell'impiego delle forze di terra e di mare o questioni attinenti ad ordinamenti militari che comunque possano interessare la R. marina, il Consiglio dell'esercito si riunirà in assemblea plenaria col Comitato degli ammiragli, per deliberazione presa di concerto tra i Ministri della guerra e della marina.

Per la trattazione di determinate questioni potranno, di volta in volta, essere chiamati a far parte del Consiglio, con voto consultivo, ufficiali del R. esercito e della R. marina, ed eventualmente funzionari della marina mercantile, o personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

Art. 4.

Il Consiglio deve essere chiamato a dar parere sulle più importanti questioni inerenti alla organizzazione delle truppe coloniali e alla difesa delle colonie. Dette questioni gli vengono sottoposte dai Ministri competenti pel tramite del Ministro della guerra.

Art. 5.

Hanno facoltà di assistere alle sedute anche i Ministri competenti, nei casi in cui il Consiglio tratti questioni interessanti i rispettivi dicasteri, di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

Tanto il Ministro della guerra, quanto gli altri predetti Ministri, nei casi in cui intervengono alle sedute, non hanno voto.

Art. 6.

Il Consiglio dell'esercito è convocato dal Ministro della guerra o dall'ispettore generale del R. esercito, ogni volta che sia necessario averne il parere. L'autorità che convoca il Consiglio stabilisce gli argomenti da discutere e l'ordine dei lavori.

Quando l'ispettore generale del R. esercito non possa intervenire alla seduta, la presidenza è assunta dal vice-presidente.

Quando il Ministro della guerra intervenga alla seduta, assume la presidenza per la seduta stessa.

Art. 7.

Il Consiglio dell'esercito cessa di funzionare all'atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.

DELLO STATO MAGGIORE GENERALE

—

Art. 8.

L'ordinamento e le attribuzioni dello Stato maggiore centrale sono stabiliti con decreto del Ministro della guerra.

DELL'ISPETTORE GENERALE DEL R. ESERCITO

Art. 9.

L'ispettore generale del R. esercito, alla dipendenza del Ministro della guerra, presiede in tempo di pace all'organizzazione difensiva dello Stato e alla preparazione dei quadri e delle truppe alla guerra, ed in genere alla risoluzione delle più importanti questioni che interessano l'esercito. Esercita l'alta azione ispettiva sulle truppe, sui servizi e sulle scuole, riferendone al Ministro predetto.

E' inoltre l'alto consulente tecnico del Ministro sulle principali questioni relative alla destinazione, all'avanzamento, allo stato ed al governo disciplinare degli ufficiali generali.

Egli pertanto, in dipendenza di tali attribuzioni:

a) stabilisce i concetti fondamentali ai quali deve essere informata la preparazione della guerra e comunica sin dal tempo di pace, per mezzo dello Stato maggiore centrale, alle autorità interessate le direttive generali per la organizzazione difensiva del territorio e per la determinazione dei cômpiti dei comandanti delle grandi unità durante il periodo della mobilitazione e radunata, e all'inizio delle operazioni;

b) determina la formazione di guerra dell'esercito e i criteri in base ai quali debbono essere effettuati gli studi e i provvedimenti esecutivi per la mobilitazione delle truppe, la predisposizione dei materiali e l'organizzazione dei servizi;

c) predispone l'impiego presso l'esercito mobilitato degli ufficiali generali;

d) dà le direttive, in relazione ai fondi stanziati in bilancio, per la compilazione dei progetti generali delle grandi esercitazioni, di quelle delle armi tecniche e di quelle combinate fra esercito e marina, e investe, caso per caso, dell'alta direzione di dette esercitazioni, qualora non l'assuma egli stesso, altro ufficiale generale;

Art. 10.

Per l'esercizio delle sue funzioni l'ispettore generale del R. esercito ha alla sua dipendenza:

a) gli ufficiali generali comandanti designati di armata;

b) il capo dello stato maggiore centrale;

c) i generali a disposizione per le varie armi.

Egli potrà inoltre valersi dell'opera degli altri membri del Consiglio dell'esercito, per quegli eventuali incarichi che credesse di affidare loro. In particolare affiderà ad uno dei membri del Consiglio dell'esercito l'alta direzione delle scuole militari, e ad un altro membro più specialmente lo studio delle questioni riflettenti la fanteria.

Per la esecuzione degli studi e la emanazione delle disposizioni inerenti alle anzidette attribuzioni, l'ispettore predetto dispone dello stato maggiore centrale.

Art. 11.

L'ispettore generale del R. esercito deve essere tenuto a giorno della situazione politica, per quanto possano esse ne interessati gli studi e le predisposizioni sopra indicate.

Art. 12.

Ogni qualvolta siano dal Governo convocate Commissioni straordinarie per lo studio di questioni comunque interessanti la preparazione della Nazione alla guerra, dovranno farne parte l'ispettore generale del R. esercito e le persone che saranno all'uopo da lui designate, a titolo consultivo tecnico.

Art. 13.

L'ispettore generale del R. esercito ha facoltà di corrispondere direttamente con tutte le altre autorità del R. esercito, della R. marina e civili, con le quali gli occorra mettersi in relazione in ordine alle funzioni di sua spettanza.

DEI COMANDANTI DESIGNATI D'ARMATA

Art. 14.

Gli ufficiali generali comandanti designati d'armata in base alle direttive che ricevono dall'ispettore generale del R. esercito, eseguiscono gli studi e presiedono alle disposizioni per l'organizzazione della difesa nella zona loro assegnata e per la preparazione alla guerra delle rispettive armate.

Essi svolgono inoltre azione ispettiva sulla preparazione e sulla disciplina dei quadri e delle truppe delle grandi unità territoriali poste alla loro dipendenza, sull'efficienza dei servizi e sulla organizzazione, nelle unità stesse, delle operazioni di mobilitazione.

Disimpegnano infine quegli eventuali incarichi che sono loro affidati dal Ministro della guerra o dall'ispettore generale del R. esercito.

DEL CAPO DELLO STATO MAGGIORE CENTRALE

Art. 15.

Il capo dello stato maggiore centrale, in base alle direttive che riceve dall'ispettore generale del R. esercito, provvede all'esecuzione dei relativi studi o concreta le conseguenti disposizioni esecutive.

Sono perciò compresi nelle sue attribuzioni:

a) gli studi riflettenti la sistemazione difensiva del territorio e le eventuali operazioni di guerra, d'accordo, ove occorra, con le autorità della R. marina;

b) la compilazione dei documenti relativi alle formazioni di guerra, alla mobilitazione e radunata dell'esercito, ad eventuali mobilitazioni parziali e allo impianto e funzionamento dei servizi d'intendenza;

c) la compilazione delle comunicazioni alle autorità tecniche dell'esercito circa gli studi di loro competenza;

d) le predisposizioni d'accordo con i Ministeri interessati circa la protezione di tutte le vie di comunicazioni e le loro eventuali interruzioni e circa la vigilanza e protezione costiera;

e) lo studio delle questioni di massima relative all'addestramento dell'esercito; la compilazione dei progetti delle grandi esercitazioni e delle direttive per le esercitazioni normali;

f) lo studio della regolamentazione disciplinare e tattica;

g) gli studi e le pubblicazioni storico-militari.

Art. 16.

Per la rimanente parte delle sue attribuzioni, il capo dello stato maggiore centrale ha la funzione di organo tecnico del Ministro della guerra, ed a lui sottopone direttamente le proposte e le disposizioni esecutive di sua competenza.

Sono comprese in tali attribuzioni, essenzialmente:

a) la riparazione delle somme inscritte nel bilancio per la difesa nazionale;

b) gli studi e le disposizioni relative al reclutamento e all'ordinamento dell'esercito, alla circoscrizione territoriale militare e alla dislocazione delle varie unità;

c) le questioni generali e di massima relative al trattamento, all'avanzamento e stato degli ufficiali e dei sottufficiali, alla disciplina e alla assistenza morale; le disposizioni relative all'impiego degli ufficiali in servizio di stato maggiore;

d) gli studi e le questioni di massima relative all'organizzazione e al funzionamento dei servizi in tempo di pace.

Il capo dello stato maggiore centrale comunica e sottopone preventivamente all'esame dell'ispettore generale del Regio esercito tutte le questioni sopra accennate che rivestano carattere generale o di particolare importanza nei riguardi dell'esercito.

Art. 17.

Il rango e le attribuzioni del capo dello stato maggiore centrale, in quanto non rientrano in quelle anzidette, sono quelle relative al suo grado ed alla sua anzianità.

Art. 18.

In tempo di guerra il capo dello stato maggiore centrale passa alla completa e diretta dipendenza del Comando supremo dell'esercito mobilitato e lascia al Ministero della guerra gli organismi necessari a provvedere alla continuità di indirizzo delle mansioni dello stato maggiore centrale.

Art. 19.

E' abrogata ogni altra disposizione contrastante con quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL — FEDERZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 21, relativo alla istituzione di una Commissione Suprema mista di difesa.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 12;

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una Commissione Suprema mista di difesa, allo scopo di risolvere le più importanti questioni concernenti la predisposizione e l'organizzazione delle varie attività nazionali e dei mezzi necessari alla guerra.

Art. 2.

La Commissione suprema è costituita da un Comitato deliberativo, da organi consultivi e da un ufficio di segreteria.

Art. 3.

Compongono il Comitato deliberativo:

il Presidente del Consiglio dei Ministri, presidente;
il Ministro degli affari esteri, membro;
il Ministro dell'interno, id.;
il Ministro delle finanze, id.;
il Ministro della guerra, id.;
il Ministro della marina, id.;
il Ministro delle colonie, id.;
il Ministro dell'industria e commercio, id.

Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati a esprimere il loro parere.

Art. 4.

Sono organi consultivi della Commissione:

a) il Consiglio dell'esercito;

b) il Comitato degli ammiragli (entrambi per le questioni attinenti alla rispettiva competenza stabilita dai decreti istitutivi);

c) un Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale.

Art. 5.

Il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale è istituito per lo studio delle questioni concernenti l'utilizzazione di tutte le attività nazionali, la predisposizione, l'organizzazione e l'impiego delle risorse del Paese occorrenti per la guerra.

Esso è composto di un presidente nominato per decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, e dei seguenti membri:

Otto direttori generali o capi servizio delle Amministrazioni dello Stato, delegati, rispettivamente dai Ministri dell'interno, industria, colonie, agricoltura, lavoro, finanze, lavori pubblici e dal sottosegretario per la marina mercantile;

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato;

Il direttore generale della Banca d'Italia;

Il capo dello stato maggiore centrale dell'esercito;

Il capo di stato maggiore della marina;

Da sei a dieci rappresentanti designati dal Ministero della guerra, di concerto con quello della marina, nel campo della scienza, dell'industria, dell'agricoltura e dell'economia nazionale.

Il Comitato medesimo è, per deliberazione del suo presidente, suddiviso in sezioni.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio dell'esercito, il presidente del Comitato degli ammiragli e il presidente del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale intervengono, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato deliberativo.

Art. 7.

L'ufficio di segreteria, in base agli ordini che riceve dal presidente del Consiglio dei ministri, accentra le questioni che devono essere sottoposte agli organi consultivi e quindi al Comitato deliberativo, prepara e coordina i lavori delle varie sezioni del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale; notifica ai vari Ministeri le decisioni del Comitato deliberativo e ne segue l'attuazione.

La composizione dell'ufficio di segreteria sarà stabilita con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentiti, ove necessario, i Ministeri interessati.

Art. 8.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sarà data ogni altra disposizione occorrente per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — TAON DE REVEL — CAVAZZONI — CARNAZZA — FEDERZONI — ROSSI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

ERRATA-CORRIGE

L'argomento del R. D. L. 17 ottobre 1922, n. 1383, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 novembre 1922, n. 259, deve intendersi come non stampato e sostituito dal seguente:

« Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione, di registro e di manomorta nelle terre della Venezia, già invasa dal nemico e nella zona delle operazioni di guerra ».

Regi decreti che autorizzano i comuni di Cremona e di Mirandola ad applicare una soprattassa scolastica.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10, comma 3°, della legge 25 maggio 1913, n. 517;

Veduto il titolo IV del regolamento approvato con D. L. 11 agosto 1918, n. 1652;

Veduta l'istanza con cui il comune di Cremona chiede sia istituita una soprattassa a carico degli alunni di quelle scuole medie e normali governative le cui famiglie dimorano fuori del Comune medesimo;

Veduta la deliberazione di quel R. commissario in data 26 settembre 1922;

Veduta la deliberazione della Giunta provinciale per le scuole medie di Cremona in data 29 settembre 1922;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cremona è autorizzato ad applicare a proprio favore, ed a carico degli alunni delle locali scuole medie e normali governative, le cui famiglie dimorano fuori del Comune medesimo, una soprattassa non superiore alla tassa scolastica normale, a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10, comma terzo, della legge 25 maggio 1913, n. 517;

Veduto il titolo IV del regolamento approvato con D. L. 11 agosto 1918, n. 1652;

Veduta l'istanza con cui il Comune di Mirandola chiede sia istituita una soprattassa a carico degli alunni di quella R. scuola tecnica, le cui famiglie dimorano fuori del Comune medesimo;

Veduta la deliberazione di quel commissario prefettizio in data 5 luglio 1922;

Veduta la deliberazione della Giunta provinciale per le scuole medie di Modena in data 10 ottobre 1922;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Mirandola è autorizzato ad applicare a proprio favore, ed a carico degli alunni della locale R. scuola tecnica, le cui famiglie dimorano fuori del Comune medesimo, una soprattassa di L. 40, a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Regio decreto che istituisce nel comune di Biancavilla una scuola tecnica governativa.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi per la conversione in Regio e l'istituzione di scuole medie approvato con il Nostro decreto 25 luglio 1907, n. 643, ed il regolamento 15 settembre 1907, n. 652, modificato con il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630;

Vedute le leggi 17 ottobre 1860, n. 263, 25 maggio 1913, n. 517, ed il regolamento approvato con D. L. 11 agosto 1918, n. 1652;

Veduta la convenzione stipulata fra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Biancavilla per la istituzione di una scuola tecnica governativa;

Veduto che il comune di Biancavilla si obbliga con la detta convenzione a sostenere gli oneri relativi a tale istituzione;

Udita la Commissione mista istituita col R. D. 3 agosto 1909, n. 630, e la Giunta del Consiglio superiore della P. I.;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1922 è istituita nel comune di Biancavilla una scuola tecnica governativa.

Al suo mantenimento sarà provveduto in conformità delle disposizioni vigenti e della convenzione predetta che si approva.

Art. 2.

Con altro Nostro decreto sarà provveduto alla modificazione delle tabelle organiche delle cattedre nelle scuole medie governative ed alle variazioni di bilancio inerenti all'attuazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ANILE.

Regi decreti che intitolano la scuola tecnica femminile di Venezia e l'Istituto tecnico di Savona.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 6 giugno 1922 con cui la Giunta comunale di Venezia fa voti che la scuola tecnica governativa femminile di quella Città venga intitolata dal nome di « Rosalba Carriera »;

Visto il parere favorevole emesso dalla Giunta provinciale per le scuole medie di Venezia, nella sua adunanza dell'11 luglio 1922;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Scuola tecnica femminile governativa di Venezia è intitolata dal nome di « Rosalba Carriera ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione con cui la Giunta di vigilanza nell'Istituto tecnico di Savona fa voti che la scuola predetta venga intitolata al nome di " Paolo Boselli ";

Visto il parere favorevole emesso dal commissario prefettizio di Savona con deliberazione 23 settembre 1922;

Considerato che all'atto della regificazione dell'Istituto tecnico e nautico di Savona veniva imposto ad esso il nome di Leon Pancaldo;

Considerato che con D. L. 15 ottobre 1917 il R. Istituto tecnico e nautico di Savona veniva scisso in due Istituti distinti e che il nome di Leon Pancaldo veniva mantenuto all'Istituto nautico;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto tecnico governativo di Savona è intitolato al nome di « Paolo Boselli ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Regio decreto che approva la deliberazione 5 gennaio 1922 del commissario straordinario del comune di Trieste e la deliberazione 13 luglio 1922 del Consiglio comunale di Trieste, circa l'applicazione di tributi locali nel predetto Comune, per l'anno 1922.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto lo statuto civico di Trieste;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la deliberazione del commissario straordinario del comune di Trieste, in data 5 gennaio 1922, nella parte che riguarda l'istituzione del dazio interno di consumo sul gas per uso di illuminazione e di riscaldamento e sull'energia elettrica soltanto per uso di illuminazione, eccettuato il consumo per l'illuminazione municipale delle aree pubbliche e quello per gli uffici, istituti e stabilimenti comunali, e precisamente nella misura di L. 0,15 tanto per metro cubo di gas quanto per Kw di energia elettrica.

Oltre alle esenzioni suddette, è fatta anche riserva di esenzione per il consumo di gas negli opifici per riscaldamento, comunque adoperato nei processi industriali e per il consumo di gas e di energia elettrica a scopo di illuminazione negli arsenali e per l'esercizio delle strade ferrate.

Art. 2.

E' approvata la deliberazione del Consiglio comunale di Trieste, in data 13 luglio 1922, nella parte che aumenta o stabilisce i seguenti tributi:

A) Aumento di tributi:

1° addizionale all'imposta casatico pigioni dal 23 al 25 0/0;

2° addizionale all'imposta casatico classi dal 35 al 40 0/0.

3° addizionale sugli emolumenti maggiori dall'80 al 120 0/0; per quanto riguarda gli emolumenti superiori a L. 12.000;

4° addizionale all'imposta sulle rendite dall'80 al 200 0/0;

5° addizionale all'imposta sulle tantièmes dall'80 al 120 0/0;

6° addizionale all'imposta sulla birra dal 330 al 1.060 0/0, tanto per la birra importata, quanto per quella fabbricata in città;

7° imposta sul vino di propria produzione da L. 10 a L. 20 l'ettolitro.

B) Istituzione di nuovi tributi:

1° acque gazose 5 cent. la bottiglia;

2° acque minerali da tavola 10 cent. la bottiglia;

3° cacao e cioccolata 50 cent. il kg.;

4° carni cotte e conservate e cibi preparati (escluse le carni salate ed insaccate) 60 cent. al kg.;

5° caviale, tartufi e bottarga L. 5 al kg.;

6° dolci 50 cent il kg.;

7° fecole e sciroppi 50 cent. il kg.;

8° frutta esotiche L. 1,20 il kg.;

9° miele 50 cent. il kg.;

10° saponi (eccettuato quello da bucato) L. 2 il kg.;

11° profumerie, L. 3 il kg;

12° thé, L. 1,50 il kg.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Regio decreto che approva le deliberazioni 20 maggio, 17 giugno, 15 e 29 luglio 1922, della Giunta provinciale della Venezia Tridentina, per l'applicazione di tributi locali nei comuni di Bolzano, Lavis, San Lorenzo e Drò.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Visto il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1740;

Viste le leggi 8 giugno 1892 (B. L. P. n. 17) e 3 marzo 1895 (B. L. P. n. 15);

Visto lo statuto per la città di Bolzano;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni 20 maggio 1922, 17 giugno 1922, 15 e 29 luglio 1922 della Giunta provinciale straordinaria della Veuezia Tridentina, che autorizzano:

1° il comune di Bolzano a riscuotere una tassa:

a) di L. 12 sui permessi di tenere aperti i pubblici esercizi oltre l'orario di chiusura fino alle 2 antimeridiane e

b) di L. 20 oltre le 2 antimeridiane;

2° il comune di Lavis a riscuotere una tassa del 30 °/₀ sulle paste dolci (pane dolcificato);

3° il comune di San Lorenzo a riscuotere una tassa:

a) di L. 5 sui balli e sui pubblici divertimenti;

b) di L. 20 sui permessi di tenere aperti i pubblici esercizi oltre l'orario di chiusura;

4° il Comune di Drò a riscuotere una tassa:

a) di L. 10 sui balli in pubblici esercizi dalle ore 16 alle 22, di L. 20 dalle ore 22 alle 24 e di L. 5 per ciascuna ora dopo le 24;

b) una tassa di L. 10 sui permessi di tenere aperti i pubblici esercizi oltre l'orario di chiusura.

Art. 2.

Le tasse di cui al precedente articolo s'intendono autorizzate con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto, e quelle di cui ai nn. 3, lett. a) e 4, lett. a) dello stesso articolo, con la riserva che siano fatti salvi i diritti spettanti all'erario tanto per il R. decreto-legge 5 maggio 1921, n. 568, quanto per le tasse di concessioni governative che sui permessi medesimi dovranno essere corrisposte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Regio decreto che approva la deliberazione 24 luglio 1922 della Giunta provinciale dell'Istria, per l'applicazione di tributi locali per l'anno 1922 nella suddetta Provincia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, e il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1747;

Veduto il R. decreto-legge 5 giugno 1921, n. 794, e il R. decreto 16 giugno 1921, n. 915;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la deliberazione 24 luglio 1922 della Giunta provinciale straordinaria dell'Istria per la parte che riguarda l'imposizione dei seguenti tributi per l'anno 1922:

1° sovrimposta del 200 0[0 all'imposta fondiaria ed alla relativa addizionale di guerra;

2° tassa di L. 1,30 per litro sui liquidi indicati dall'art. 1, n. 2, del R. decreto 16 giugno 1921, n. 915.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI

Scioglimento di Consiglio comunale.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 25 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Davoli (Catanzaro).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Davoli, è stata inizialmente costituita fra i vari partiti locali in base ad un accordo che ha però ben presto ceduto di fronte al risorgere di antagonismi che hanno diviso gli animi degli amministratori creando anche tra la popolazione un fermento non scevro di pericoli nei riguardi dell'ordine pubblico. Un'inchiesta fatta eseguire dal prefetto di Catanzaro sull'andamento della civica azienda ha accertato come tale stato di disagio abbia avuto dannosa e grave ripercussione nei servizi municipali.

Gli uffici si trovano nel più completo disordine ed abbandono; il servizio di contabilità e di tesoreria è gestito irregolarmente e senza alcuna garanzia per gli interessi dei cittadini e del Comune; l'igiene dell'abitato è trascurata; la gestione daziaria è tenuta in economia con risultati non soddisfacenti per il Comune, ed in genere tutti gli atti dell'amministrazione sono dominati da interessi particolari con danno palese di quelli del Comune.

Poichè i richiami fatti all'amministrazione per l'osservanza dei suoi doveri ed i tentativi esperiti per conciliare i partiti in contrasto sono riusciti inutili si rende necessario, anche per ragioni d'ordine pubblico, addivenire allo scioglimento del consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in data 8 corrente l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Davoli, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Sabbatini Vincenzo, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

FERROVIE DELLO STATO

Graduatoria di merito dei vincitori del concorso a sei posti di sostituto avvocato in prova, bandito con avviso-programma in data 18 novembre 1920:

1° Avv. Candice Vincenzo.
2° Avv. Perotti Giuseppe.
3° Avv. Parisi Francesco.
4° Avv. De Laurentis Alberto
5° Avv. Recchia Felice.
6° Avv. De Barberis Vito.

Concorrenti riusciti idonei oltre il numero dei posti messi a concorso:

7° Avv. Minervini Enrico.
8° Avv. Urso Giuseppe.
9° Avv. Ferola Paolo.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Regio Istituto delle signore Montalve alla Quiete

AVVISO DI CONCORSO.

Nel R. Istituto delle Signore Montalve alla Quiete è aperto il concorso ad un posto di alunna gratuito per il corrente anno scolastico 1922-223.

A detto posto possono concorrere le fanciulle appartenenti a famiglie di cittadini italiani di civile condizione e sarà data la preferenza a quelle come dal R. decreto 29 luglio 1920, n. 1930 e cioè:

1° agli inabili a causa della guerra;

2° agli orfani dei militari caduti in guerra e di coloro che siano morti a causa della guerra;

3° ai figli di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra, sono resi inabili a proficuo lavoro (Vedi decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1315).

Le domande in carta bollata da L. 1,20 devono essere indirizzate al sottoscritto operaio presso l'Ufficio di amministrazione in Firenze, in Borgo S. Iacopo n. 7.

Ogni domanda deve esser corredata dei seguenti documenti, in carta da bollo da L. 1,20.

1° fede di nascita da cui resulti che la fanciulla ha età non minore di sette anni, nè maggiore di undici;

2° fede di battesimo;

3° attestato medico, autenticato dal sindaco, di vaccinazione o di sofferto vaiuolo naturale;

4° attestato medico, ugualmente autenticato, di sana e robusta costituzione fisica;

5° stato di famiglia;

6° tutti quei documenti, che valgano a dimostrare le benemerenze e le condizioni di fortuna della famiglia.

L'alunna che conseguirà il posto dovrà portare al suo ingresso nell'Istituto il corredo prescritto dal regolamento, e dovrà corrispondere L. 400 annue pagabili in due rate semestrali anticipate per le spese di mantenimento del corredo stesso, lire 200 per tassa di villeggiatura od eventualmente L. 400 per tassa dei bagni di mare.

Oltre a ciò restano a carico delle famiglie le spese degli insegnamenti facoltativi, che sono il piano-forte, la lingua inglese e la tedesca, e quelle di posta e di telegrammi e l'aquisto dei libri di testo.

Le domande dovranno essere presentate nel termine di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nel bollettino ufficiale delle I. P.

Firenze,

Per l'operaio presidente
Ruggeri.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 12 gennaio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	140 15	Dinari	—
Londra	93 90	Corone jugoslave	—
Svizzera	383 —	Belgio	129 —
Spagna	317 —	Olanda	8 —
Berlino	0 205	Pesos oro	17 28
Vienna	0 03	Pesos carta	7 58
Praga	57 59	New York	20 09

Oro 387 64

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	75 68	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	84 38	—

Corso medio dei cambi
del giorno 13 gennaio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	140 97	Dinari	—
Londra	93 84	Corone jugoslave	—
Svizzera	381 —	Belgio	129 —
Spagna	316 —	Olanda	—
Berlino	0 201	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	57 65	New York	20 65

Oro 386 86

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	75 75	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	84 48	—

INSERZIONI

Società anonima Ippodromo Chilivani

S. A. I. C.

SEDE IN OZIERI

Capitale sociale L. 170.000 - interamente versato

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 18 del mese di febbraio c. a, alle ore 15. presso la Cattedra ambulante di agricoltura in Ozieri, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione morale del Consiglio d'amministrazione.
2. Bilancio consuntivo 1922.
3. Bilancio preventivo 1923.
4. Varie.

Qualora in detto giorno gli azionisti non raggiungessero il numero legale, l'assemblea resta convocata per il 25 febbraio, alla stessa ora, nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno, e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli azionisti intervenuti.

Ozieri, 12 gennaio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il segretario
Nino Costi.

6547 — A pagamento.

Stabilimento Favero per la trasformazione della carta

Società anonima

SEDE IN MILANO

Capitale L. 250.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 5 febbraio 1923, ore 11, presso l'avv. Piero Brambilla in Milano, via Morone n. 6, onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumentare a L. 400.000 il capitale sociale. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto. Modifica dell'art. 6 dello statuto.
2. Proroga al 31 dicembre 1945 della durata della Società; modifica all'art. 4 dello statuto.
3. Modifica all'art. 39 dello statuto nel senso di portare al 30 giugno di ciascun anno la chiusura degli esercizi sociali.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede della Società nel termine statutario.

Qualora la prima adunanza non riuscisse valida, la seconda avrà luogo il 12 febbraio 1923, allo stesso luogo ed ora indicati.

Il Consiglio d'amministrazione.

6557 — A pagamento.

" L'Assicurazione Agricola ,,

SOCIETA' ANONIMA ITALIANA
di assicurazioni e di riassicurazioni contro i danni della grandine

Capitale sociale versato L. 300.000 elevabile a L. 3.000.000

SEDE IN LODI

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 11 febbraio 1923, alle ore 15 precise, presso la sede sociale in Lodi, via Garibaldi n. 12, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Deliberare in merito all'aumento del capitale sociale versato da L. 300.000 a L. 500.000 elevabile a L. 3.000.000

A sensi dell'art. 29 dello statuto sociale per intervenire all'assemblea le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la sede sociale non oltre il giorno 6 febbraio 1923.

Lodi, 12 gennaio 1923.

Dott. Luigi Bocconi
notaio in Lodi - incaricato.

N. B. — Pure a sensi del disposto art. 30 dello statuto sociale i sigg. azionisti sono preavvisati che se l'assemblea di prima convocazione andasse deserta per mancanza del numero legale, un'ora dopo della prima si darà corso a quella di seconda convocazione e le sue deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Dott. Luigi Bocconi
notaio delegato.

6556 — A pagamento.

I soci della « Globale », Società italiana di mutua assicurazione a quote fisse, con sede in Roma, sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, indetta pel giorno 1° febbraio 1923, alle ore 11 ant., nella sede sociale, via Reggio, 61, per decidere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci
3. Approvazione del bilancio chiuso a 31 dicembre 1922
4. Nomina degli amministratori e sindaci.
5. Cessione del portafogli nei vari rami.
6. Scioglimento anticipato della Società.
7. Nomina del liquidatore
8. Varie ed eventuali.

Qualora l'assemblea non raggiungesse il numero legale, sarà tenuta una seconda adunanza, il giorno 2 febbraio, alle ore 12.30.

Roma, 15 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

6577 — A pagamento

La Società anonima per lavori di idraulica, elettrotecnica e trazione S. A. L. I. E. T. in liquidazione - capitale sociale lire 500.000 interamente versato - sede in Bologna, via Caprarie n. 1 - invita i signori azionisti ad intervenire all'assemblea generale ordinaria e straordinaria che si terrà nella sede sociale il 1° febbraio, alle ore 15, in prima convocazione ed occorrendo l'11 febbraio, ore 16, in seconda convocazione.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea deve effettuarsi nelle casse sociali a termini dello statuto.

L'assemblea tratterà il seguente

Ordine del giorno:

Rendiconto 1922 e deliberazioni relative.
Proposta di riduzione del capitale sociale.
Dimissioni dei liquidatori.
Proposta di un gruppo di soci per la modifica dell'art. 36 dello statuto sociale.
Nomina di liquidatori e sindaci.

I liquidatori.

6579 — A pagamento.

Ferro e acciaio - In liquidazione

Società anonima

SEDE IN MILANO

Capitale L. 2.000.000 - Versato 600.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria di seconda convocazione per il giorno 3 febbraio 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in Milano, in via Gabrio Casati, n. 1, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

In seduta ordinaria:

1. Relazione del liquidatore sull'andamento della liquidazione e sul bilancio al 31 dicembre 1921,

2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1921.
3. Relazione dei sindaci sul bilancio stesso.
4. Discussione, approvazione delle relazioni, del bilancio, determinazione del dividendo e deliberazioni relative.
5. Determinazione dell'emolumento ai sigg. sindaci.
6. Nomina di 5 sindaci effettivi e di 2 supplenti.

In seduta straordinaria :

7 Relazione del liquidatore sul compimento della liquidazione;
8. Presentazione del bilancio di chiusura della liquidazione.
9. Relazione dei sindaci sul bilancio di chiusura della liquidazione;
10. Discussione, approvazione delle relazioni, del bilancio stesso e deliberazioni relative.
11. Comunicazioni eventuali

AVVERTENZA

I signori azionisti potranno ritirare presso la sede sociale in Milano il biglietto di ammissione all'assemblea.

Milano, 15 gennaio 1923.

Il liquidatore
prof. rag. Roberto Morettini.

6578 — A pagamento.

Società editrice del Corriere delle Puglie

Anonima per azioni

Capitale sociale L. 1.200.000

SEDE IN BARI

Sono invitati gli azionisti della Società ad intervenire all'adunanza generale straordinaria che sarà tenuta nella sede sociale in Bari via Piccinni num. 6, alle ore 11 del giorno 1° febbraio 1923.

Occorrendo la seconda convocazione, questa sarà tenuta il giorno stesso nello stesso luogo, alle ore 15.

Ordine del giorno:

« Deliberazioni conseguenti alla situazione generale della società e alle dimissioni del Consiglio d'amministrazione ».

A termine dello statuto sociale le azioni al portatore dovranno essere depositate nella cassa della società in Bari via Piccinni n. 6 cinque giorni prima dell'adunanza.

Bari, 15 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6580 — A pagamento

A. C. C. A. M.

SI RENDE NOTO

che per giovedì 1° febbraio c. a. è convocata l'assemblea generale dei soci dell'Associazione Cooperativa Combattenti Automobilisti dei Ministeri, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione.
Cariche sociali.

Roma, 15 gennaio 1923.

Il presidente
G. Iannuccelli.

Il consigliere
E. Rampini.

6581 — A pagamento.

Società anonima " Birra S. Giusto „

SEDE MACERATA

Capitale versato L. 2.000.000

I signori azionisti della Società anonima « Birra S. Giusto » sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 1° febbraio 1923, alle ore 10,30, palazzo Buonaccorsi, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione
2 Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Modifica di alcuni articoli dello statuto.
5. Eventuali.

Avranno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositati i loro titoli nella Cassa della Società, o in quella della Banca nazionale di agricoltura succursale di Macerata, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ai depositanti sarà rilasciato un biglietto di ammissione con la indicazione dei titoli depositati.

Occorrendo una seconda convocazione essa rimane sin d'ora fissata per lo stesso giorno, alle ore 14, nel medesimo locale.

Macerata, 13 gennaio 1923.

Il presidente
Amerigo Buonaccorsi.

6583 — A pagamento

Unione Cooperativa Manifattura Tabacchi

Bari

I soci sono convocati in assemblea alle ore 11 precise del 28 c. m. in via Melo n. 12, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione finanziaria morale e bilancio consuntivo anno 1922.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Reintegrazione del capitale o scioglimento anticipato della Società.
4. Nomina dei liquidatori.

N. B. A norma dell'art. 35 dello statuto le deliberazioni saranno valide con qualunque numero dei soci intervenuti.

Bari, 12 gennaio 1922.

Il Consiglio d'amministrazione.

6584 — A pagamento.

Società anonima cooperativa case popolari

SEDE IN ODERZO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono invitati ad intervenire alla seduta straordinaria che avrà luogo domenica 28 gennaio 1923, alle ore 14, in prima convocazione, ed in seconda convocazione alle ore 15, nel locale della Università popolare, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio di amministrazione.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di tre consiglieri in sostituzione dei sigg. Albrizio Carlo, Baro Bortolo e Moro Giacomo (sorteggiati).
4. Nomina della Commissione tecnica.
5. Nomina dei probiviri.
6. Nomina dei sindaci

Oderzo, 15 gennaio 1923.

Il presidente
Saccardi Luigi.

6586 — A pagamento.

BANCA CARNICA - TOLMEZZO

Capitale nominale L. 450.000 — Riserva L. 223.465,86

A sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, e per deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 13 corrente, gli azionisti di questa Banca sono convocati in assemblea generale ordinaria, nella sala della Banca stessa, pel giorno 17 febbraio prossimo, alle ore 10, per trattare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio 1922 e riparto degli utili
4. Nomina di 5 consiglieri scadenti per anzianità,

5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Qualora l'assemblea andasse deserta per mancanza di numero legale degli azionisti, la nuova convocazione avrà luogo il successivo 24 febbraio, alla stessa ora e nel medesimo locale.

A partire dal 31 corrente presso la Direzione si troveranno depositati il bilancio e la relazione dei sindaci che ogni socio potrà esaminare.

Tolmezzo, 13 gennaio 1923.

Il presidente
cav. Lino De Marchi.

Il segretario
cav. Vittorio Tavoschi.

6585 — A pagamento.

Banca Agricola Industriale Mugellana

Società anonima — Sede in Borgo S. Lorenzo

Capitale sociale L. 80 000 interamente versato

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

Ai termini dell'articolo 12 dello statuto i signori azionisti sono convocati nella sede sociale in assemblea ordinaria per il giorno 6 febbraio 1923 ad ore 9,30 in prima, e ad ore 10,30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
3. Nomina dei consiglieri effettivi e supplenti.
4. Nomina dei sindaci per l'anno 1923 e loro indennità.
5. Comunicazioni varie ed eventuali.

Borgo S. Lorenzo, 9 gennaio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
G. Maganzi-Baldini.

6587 — A pagamento.

COOPERATIVA CARRETTIERI

BOLOGNA

I soci della Cooperativa carrettieri di Bologna sono convocati in assemblea generale ordinaria di 1ª convocazione per il giorno 4 febbraio 1923, alle ore 9, occorrendo in 2ª convocazione per lo stesso giorno alle ore 10, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale precedente adunanza.
2. Approvazione bilancio gestione anno 1922.
3. Elezioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.
4. Deliberazioni e comunicazioni varie.

Bologna, 15 gennaio 1923.

Il presidente
Negroni Roberto.

6597 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA FORESTALE

In liquidazione

Capitale sociale L. 5.600.000 versato

SEDE IN ROMA
Via dell'Umiltà, n. 43

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 31 gennaio 1923, alle ore 15, presso la Società Forze idrauliche dell'Appennino, piazza Poli, n. 42, Roma, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Parte ordinaria:

1. Presentazione del bilancio al 31 ottobre 1922 e relazione del liquidatore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Nomina di sindaci e dei supplenti ed emolumento ai sindaci per l'esercizio 1921-922.

b) Parte straordinaria:

1. Revoca della messa in liquidazione.
2. Riduzione del capitale sociale e suo successivo aumento.
3. Conseguenti modificazioni dello statuto e modificazione dell'art. 17.
4. Nomina degli amministratori.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato entro il giorno 25 gennaio 1923, presso la Società Forze idrauliche dell'Appennino in Roma, piazza Poli, n. 42.

Roma, 16 gennaio 1923.

Il liquidatore.

6598 — A pagamento.

Cooperativa " Fiume italiana „ tra mastri, battitori e manuali selciaroli di Roma

Assemblea ordinaria in prima convocazione il 31 gennaio 1923 alle ore 18, nella sede sociale in Roma, via dell'Isola Tiberina n. 39, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei signori sindaci ai bilanci consuntivi degli esercizi finanziari degli anni 1920-921-922.
3. Bilanci consuntivi degli esercizi 1920-921-922.
4. Elezione del Collegio dei sindaci per l'esercizio finanziario 1923.
5. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
6. Elezione del Consiglio d'amministrazione.
7. Varie.

Occorrendo la seconda convocazione, il giorno 8 febbraio 1923 nella stessa ora e luogo.

Il Consiglio.

6599 — A pagamento.

Società anonima cooperativa edilizia " Quiriti „

SEDE IN ROMA

I soci della detta cooperativa sono convocati nella sede sociale in prima adunanza pel 2 febbraio 1923, in seconda adunanza pel di seguente, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina degli amministratori, dei sindaci e dei probiviri.

Il Consiglio d'amministrazione.

6602 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA

Si fa noto che nel giorno 6 febbraio 1923, alle ore 15, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un primo esperimento d'incanto col metodo della estinzione delle candele vergini per l'appalto della fornitura della pasta e pastina al Manicomio provinciale, in conformità del capitolato approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del 18 dicembre 1922, assunta coi poteri del Consiglio e resa esecutiva, udito il Consiglio di prefettura, il 9 gennaio 1923, n. 64849.

I generi oggetto della fornitura sono pasta e pastina. Il prezzo unitario su cui su apre la gara è di lire centonovanta al quintale

L'importo presunto per la fornitura di un anno è lire centotrentaseimilaottocento.

Nel detto prezzo sono compresi il trasporto, il discarico ed ogni spesa accessoria.

Il prezzo del genere fornito sarà pagato posticipatamente mese per mese.

L'appalto avrà la durata di un anno dalla data della sottoscrizione del contratto, salvo proroga per ugual termine, a libito dell'Amministrazione.

Oltre le condizioni sopra indicate, l'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario della e alla osservanza del capitolato speciale per la fornitura sopra indicata, approvato con la succennata deliberazione, potendo ognuno prendere conoscenza di tale atto ne la segreteria dell'Amministrazione provinciale nelle ore d'ufficio.

Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori all'uno per cento sul prezzo messo a base della subasta.

I concorrenti, per essere ammessi a licitare, dovranno essere muniti:

1. Di un certificato d'idoneità per forniture consimili, rilasciato da una Camera di commercio del Regno in data non anteriore di tre mesi a quella del presente manifesto, da cui risulti avere il concorrente la capacità e i mezzi per concorrere all'appalto dei generi suindicati.

2. Dei certificati di penalità e di buona condotta non anteriori alla data di tre mesi da quella del presente. Se il concorrente sarà una Società commerciale, detti certificati dovranno essere presentati al nome della persona che la rappresenta.

3. Di un certificato, dal quale risulti che il concorrente o la Ditta che egli rappresenta non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno. Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la provincia, l'esclusione non avrà più luogo, se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definitivo con sentenza in suo favore.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito, presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 6840 per gli effetti preveduti nel capitolato.

La cauzione definitiva da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti è stabilita in L. L. 13680.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario, e per l'oggetto i concorrenti dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di L. 4104 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre, seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

In caso di aggiudicazione sarà fatto noto, con altro manifesto il termine utile per la presentazione di ulteriori eventuali offerte di ribasso non inferiore al ventesimo (5 %) del prezzo di deliberamento provvisorio.

È riservata in ogni caso alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito, ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 12 gennaio 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

6562 — A pagamento.

PROVINCIA DI CATANZARO

Municipio di Chiaravalle Centrale

Avviso per aumento di ventesimo

Si fa noto

che nella prima asta tenuta il 10 corrente mese per l'appalto della riscossione del dazio consumo governativo, addizionali governativi, addizionali e dazio proprio del Comune pel triennio 1923-926, venne fatta provvisoria aggiudicazione al sig. Paolillo Michele pel prezzo annuo comprensivo di L. 30.050, con diritto all'appaltatore dell'aggio de 5 % sulla quota riferibile agli addizionali governativi.

Che i fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 precise di lunedì 5 febbraio 1923.

Chiaravalle Centrale, 12 gennaio 1923.

Il sindaco
Staglianò.

Il segretario
G. B. Monichini.

6588 — A pagamento.

Municipio di Mirabella Eclano

AVVISO D'ASTA

di primo incanto

per l'appalto del 2° lotto di lavoro contro la disoccupazione

In seguito a deliberazione consiliare 10 dicembre 1922, superiormente approvata il 29 stesso mese, n. 5229, si rende noto che nel giorno 3 del mese di febbraio 1923, alle or 10 meridiane, col prosieguo, innanzi al sindaco o chi per esso, avrà luogo in questa residenza municipale il primo esperimento d'asta per l'appalto dei lavori sopraindicati consistenti nel completamento del muraglione al largo Torretta, nel riattamento del ponte della via Casale e nella sistemazione delle vie interne dell'abitato.

Detti lavori dovranno essere ultimati nel termine di mesi 4 dalla data del verbale di consegna.

L'asta si terrà col metodo della candela vergine ed in conformità delle disposizioni del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885.

La gara si aprirà sulla somma di L 121.023 oltre L. 10.000 per spese impreviste in conformità del progetto redatto dall'ingegnere Palma Salvatore, debitamente approvato dall'autorità competente, e l'ammontare delle offerte di miglioria sarà determinato dal presidente all'asta.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno presentare alla segreteria comunale, il giorno prima fino alle ore 14 insieme alla domanda in carta da bollo di L. 1,20, i seguenti documenti:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità di data non anteriore di mesi 1 a quella fissata per il concorso;

b) un certificato di idoneità di data non anteriore di mesi 6 rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito lavori pubblici analoghi a quelli da appaltarsi, in cui si dichiari avere egli dato prova di perizia sufficiente e di non aver provocato liti con l'Amministrazione appaltante;

c) una dichiarazione con cui il concorrente attesti che, data la natura dei lavori da eseguirsi e i prezzi per essi stabiliti, questi sono rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare:

d) quietanza e certificato di aver versato nella Cassa comunale la somma di L. 1000 come cauzione provvisoria per ogni effetto di legge.

Di dette quietanze sarà trattenuta solo quella dell'aggiudicatario mentre le altre verranno restituite seduta stante con la dichiarazione di svincolo.

La cauzione definitiva è di L. 6000, e verrà presentata all'atto della stipula del contratto che avverrà nel termine fissato mediante avviso o nell'atto di deliberamento dell'Amministrazione.

L'appaltatore dovrà inoltre all'atto della stipula del contratto presentare un supplente che abbia i medesimi requisiti di idoneità, il quale diventerà il principale obbligato in caso di morte dell'appaltatore medesimo.

L'Amministrazione si riserva pieno ed insindacabile diritto di escludere dall'asta qualunque concorrente senza spiegarne le ragioni e senza che l'escluso possa pretendere indennità di sorta.

I pagamenti all'appaltatore verranno eseguiti con le somme ricevute a mutuo dalla Cassa depositi e prestiti durante l'esecuzione del lavoro, in misura non inferiore a L. 25.000 per volta.

L'aggiudicazione sarà provvisoria e soggetta all'offerta di ribasso del ventesimo. Essa non avrà luogo se non si presenteranno almeno due concorrenti.

L'aggiudicatario che, chiamato alla stipula, non si presentasse ovvero eccepisse questioni tali da non farla determinare perderà la cauzione provvisoria e sarà tenuto verso l'Amministrazione a rivalsa dei maggiori danni che potrà produrre con la sua inadempienza.

L'atto di aggiudicazione e il contratto non saranno impegnativi per l'Amministrazione se non avranno l'approvazione della superiore autorità.

L'appaltatore per ogni possibile controversia, lite od altro elegge il suo domicilio in Mirabella Eclano presso la casa comunale,

Presso la segreteria comunale sono depositati gli atti relativi all'appalto e visibili in ogni giorno nelle ore di ufficio.

Le spese del contratto, quelle d'asta, di stampa, di bollo e registro sono a carico del deliberatario, in conformità del capitolato di appalto.

Mirabella Eclano, 16 gennaio 1923.

Il segretario comunale
Arturo Ciani.

Visto: Il sindaco
Pasquale Morella.

6589 — A pagamento.

PROVINCIA DI ROMA

Circondario di Viterbo

MUNICIPIO DI TUSCANIA

Appalto dei lavori per la costruzione dell'edificio scolastico

Il sindaco

RENDE NOTO:

Alle ore dodici del giorno 31 corr. mese, nella prima sala di questa residenza comunale, destinata ai pubblici incanti, dinanzi l'ill.mo signor sindaco, o di chi per lui, avrà luogo il primo esperimento d'asta per l'appalto dei lavori per la costruzione dell'edificio scolastico.

L'asta sarà tenuta col metodo della estinzione della candela vergine e secondo le norme dettate dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Sarà aperta sulla somma di L. 354.483,80 e le offerte in diminuzione non potranno essere inferiori a L. 500 ciascuna.

La prima offerta non potrà essere superiore a L. 3500. Ove lo fosse sarà contenuta in detto limite e per tale considerata.

L'aggiudicazione non seguirà se non vi saranno almeno due offerte.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno presentare i seguenti documenti:

a) certificato penale e certificato di moralità di data non anteriore di quattro mesi a quello fissato per l'asta, rilasciato dalle competenti autorità;

b) certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli appaltati, nel quale si assicuri aver egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei detti lavori.

c) una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori di aver preso buona conoscenza delle condizioni locali, delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Non ostante però la presentazione degli indicati documenti, l'Amministrazione comunale si riserva la piena libertà di adottare le disposizioni stabilite dall'art. 4 del capitolato generale a stampa 28 marzo 1885.

d) quietanza del tesoriere comunale comprovante il versamento di L. 12.000 a titolo di cauzione provvisoria.

Detta somma verrà subito restituita ai non aggiudicatari.

Nel termine di giorni venti dalla eseguita definitiva aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà presentarsi a stipulare il contratto e presentare la cauzione definitiva nella somma corrispondente al dieci per cento dell'ammontare netto dell'appalto, da versarsi alla Cassa depositi e prestiti, in garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e dei danni.

Non presentandosi nel tempo suindicato alla stipulazione del contratto, o non prestando la richiesta cauzione, l'appaltatore soggiacerà alla perdita della cauzione provvisoria ed a tutte le conseguenze di una nuova asta.

Il termine e modo per la consegna, principio, esecuzione ultimazione, collaudazione, pagamenti parziali e totali dell'opera, le multe e quant'altro concerne le condizioni del contratto di appalto, sono contenuti nel capitolato speciale d'oneri ostensibile nella segreteria comunale, durante le ore in cui l'ufficio è aperto al pubblico.

L'asta non è definitiva ma soggetta a miglioramento del ventesimo.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese d'asta contratto e diritti di segreteria sugli originali e sulle copie degli atti relativi, le tasse di bollo e registro e le altre indicate nel capitolato speciale di oneri.

Tuscania, 12 gennaio 1923.

Per il sindaco
Pier Domenico.

6414 — A pagamento.

COMUNE DI PALAZZOLO VERCELLESE

Avviso d'asta

per affittamento di molino e pista

Presentatasi in tempo utile offerta di ventesimo dal sig. Brusa Evasio di Francesco, sul prezzo di provvisoria aggiudicazione fatta al sig. Vizia Alberto, dell'affittamento dei due opifici comunali di Molino e Pista detti del Borghetto, elevandone il prezzo a L. 8442,

SI RENDE NOTO

che alle ore 11 ant. di mercoledì 31 corrente, avrà luogo un nuovo e definitivo incanto per l'oggetto suespresso.

Il relativo capitolato è visibile nella segreteria comunale.

Palazzolo Vercellese, 14 gennaio 1923.

Il segretario comunale
G. B. Orsola.

6591 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

DIFFIDA

La Compagnia « Assicurazioni Generali di Venezia » fa noto che la signora Ada Bolchini nata Dell'Acqua di Carlo, assicurata con la polizza n. 98885/36931 emessa il 19 maggio 1909 per L. 25.000, le ha dichiarato di avere smarrita la polizza stessa.

La Compagnia suintestata diffida pertanto chiunque possieda a polizza suddescritta, a volerla presentare alla sua direzione in Venezia, avvertendo che in difetto di presentazione, o di notifica di opposizione giudiziale alla stessa Direzione, da farsi entro un anno dalla prima pubblicazione della presente diffida, la polizza suindicata sarà dichiarata nulla e la Compagnia potrà rilasciarne un duplicato.

Roma, 14 dicembre 1922.

Per le Assicurazioni Generali di Venezia
l'agente generale
Ciarlini.

5686 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO

di sentenza dichiarativa d'assenza

Il tribunale civile e penale di Torino, sezione 2ª, con sentenza 28 novembre 1922, provvedendo su ricorso di Montù Margherita in Rubatto, residente in S. Mauro Torinese, ha dichiarato l'assenza di Montù Secondo dell fu Bottista e Maria Rassa, nato in Torino parrocchia Abbadia di Stura li 14 agosto 1851, ordinando la pubblicazione della sentenza stessa a norma di legge.

Torino, 11 dicembre 1922.

avv. Vittorio Bosio.

5728 — A pagamento.

SI RENDE NOTO

che con sentenza 28 novembre 1922 registrata il 9 dicembre 1922 al n. 332, mod. 3, volume 127 dell'Ecc.ma Corte di appello di Aquila (sezione civile), si fa luogo all'adozione di Sciarra Sabatino di Vincenzo e Maria Luigia Di Fabio di anni 21, nato, domiciliato e residente in Elice, da parte di Sciarra Pasquale fu Pietro, nato a Fara San Martino e residente in Elice.

Elice, 9 gennaio 1923.

L'ufficiale dello stato civile
Alfredo Di Tizio

6539 — A pagamento.

Tumino Raffaele, *gerente*. Carlo Peruzy, *direttore* Tipografia delle Mantellate.